

Coordinamento Regionale FLP Ecofin Agenzie Fiscali Lombardia



Segreteria Regionale

sito internet: www.flp.it/finanze e- mail:lombardia@flpagenziemef.it

Milano, 13 Giugno 2016

Al Dott. Lorenzo Clemente Direttore Regionale per la Lombardia dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

e, p.c. Al Dott. Alessandro Aronica Direttore della Direzione Centrale Personale e Organizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

> Alla Segreteria Nazionale FLP Ecofin Agenzie Fiscali

A Tutti i lavoratori Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Lombardia

Oggetto: Chiarimenti orario dei corsi di formazione e orario di lavoro.

Egregio Direttore,

giungono alla scrivente Organizzazione sindacale segnalazioni da parte dei lavoratori in ordine al mancato riconoscimento delle ore di lavoro eccedenti il proprio orario d'obbligo giornaliero nel caso in cui, lo stesso dipendente partecipi a corsi di formazione organizzati da questa Agenzia.

L'art. 63, comma 9, del CCNL del 28 maggio 2004 stabilisce che "Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'Agenzia è considerato in servizio a tutti gli effetti." e che "i corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro".

Anche il recente orientamento interpretativo n°076 dell'ARAN del 3 marzo 2016 qualifica "le ore in cui si attua l'iniziativa formativa come "lavorative", con la conseguenza che la parte dei corsi che eccede l'orario d'obbligo giornaliero deve essere considerata come lavoro straordinario.





Coordinamento Regionale FLP Ecofin Agenzie Fiscali Lombardia



pag. 2

Nulla vieta, però, che il lavoratore possa chiedere, in luogo dell'erogazione dei compensi per il lavoro straordinario, un riposo compensativo corrispondente al numero delle ore lavorate, da fruire secondo le modalità previste dai CCNL."

Tenuto conto, peraltro, che a tale indirizzo interpretativo ha aderito recentemente anche l'Agenzia delle Entrate -Direzione Centrale del Personale – Settore Gestione Ufficio Normativa del Lavoro, che nel fornire chiarimenti in ordine alla disciplina dell'orario di lavoro nell'ambito dei corsi di formazione organizzati dalla stessa ha riconosciuto che "le ore di formazione in eccedenza rispetto al profilo orario giornaliero del dipendente sono considerate prestazione di lavoro straordinario in pagamento, oppure accantonate come banca ore o riposo compensativo, a richiesta dell'interessato."

Premesso quanto sopra, la scrivente Organizzazione sindacale chiede alla S.V. che venga definitivamente riconosciuta a tutte le lavoratrici e ai lavoratori la parte dei corsi di formazione che eccede l'orario d'obbligo giornaliero come lavoro straordinario o, in alternativa, un riposo compensativo corrispondente al numero delle ore lavorate, da fruire secondo le modalità previste dai CCNL.

Nell'allegare il parere Aran si resta in attesa di riscontro si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

La Segreteria Regionale FLP Ecofin Agenzie Fiscali Lombardia F.to Paolo Cocozzello

